

Giovanni Santarcangelo

CORTE D'APPELLO MILANO 9 GENNAIO 2024:

L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILE DI PROVENIENZA EREDITARIA RILASCIATA DAL NOTAIO NON DEVE ESSERE PRECEDUTA DAL PARERE DEL GIUDICE TUTELARE

La fattispecie

Un amministratore di sostegno si rivolge al notaio perché è necessario vendere un immobile pervenuto al beneficiario parte per successione e parte per atto tra vivi.

Il beneficiario è domiciliato a Monza, il defunto era domiciliato a Milano.

Il notaio autorizza il compimento dell'atto, ritenendolo nell'interesse del beneficiario e non pregiudizievole degli interessi dei creditori ereditari.

Depositata l'autorizzazione presso il p.m. di Milano (competente per la parte di beni di provenienza ereditaria), questi impugna il provvedimento, rilevando come sia necessario il parere del giudice tutelare.

La **Corte d'Appello di Milano**, fa chiarezza affermando che:

- se l'autorizzazione a vendere beni ereditari è rilasciata dal notaio, non occorre il parere del G.T. perché al notaio è stato affidato il compito di valutare la rispondenza dell'operazione sia agli interessi dei creditori sia agli interessi dell'incapace;
- se l'autorizzazione è richiesta al Tribunale (giudice preposto a valutare solo gli interessi di creditori e legatari) è necessario il preventivo parere del G.T. (essendo questi preposto alla cura degli interessi dell'incapace).

Non ritengo necessario aggiungere altro, anche perché le motivazioni sono state ampiamente analizzate dal Consiglio Nazionale del notariato (**BENI EREDITARI DI SOGGETTO INCAPACE: LEGITTIMA L'AUTORIZZAZIONE NOTARILE IN ASSENZA DEL PARERE DEL GIUDICE TUTELARE**. Sentenze annotate. CNN Notizie, notiziario n. 21 del 2 febbraio 2024, a firma Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo) a cui si rimanda.

Ritengo, invece, preferibile riportare integralmente:

- 1, L'autorizzazione rilasciata dal notaio
2. Il ricorso del P.M.
3. La comparsa di costituzione in giudizio del notaio e del suo avvocato,
4. il testo integrale del decreto della Corte d'Appello di Milano

così che ciascuno possa conoscere gli esatti termini in cui si sono espressi i vari attori e possa trarre spunto ove si trovasse in circostanze analoghe.

1 AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL NOTAIO

...

vista la perizia di stima redatta dal Geom. ... in data --- e asseverata innanzi a me notaio in data ... n. ... di rep.;

rilevato che il prezzo di vendita, così come indicato nella richiamata richiesta, appare congruo rispetto al valore di perizia;

rilevata l'utilità evidente della vendita anche a trattativa privata – per la beneficiaria di amministrazione di sostegno – del bene oggetto di richiesta, considerato che, in caso contrario, la obbligherebbe a sostenere costi e spese eccessive per il mantenimento dell'immobile;

ritenuto che la presente operazione non pregiudichi il patrimonio della beneficiaria di amministrazione di sostegno, né sia pregiudizievole per gli interessi di eventuali creditori ereditari, ma anzi appaia manifestamente utile per la signora ... (beneficiaria A.D.S., nota dell'autore) e corrisponda ai suoi bisogni;

ritenuto che, in caso di autorizzazione concessa dal notaio, non è necessario il parere del Giudice Tutelare, valutando contemperando il notaio stesso sia gli interessi della beneficiaria di amministrazione di sostegno sia gli interessi di creditori e legatari;

ritenuta assecondata la richiesta di reimpiego delle somme ricavate dalla sopra richiamata vendita secondo le modalità dettagliatamente indicate dall'amministratore di sostegno nella richiesta di autorizzazione in questione.

P.Q.M. AUTORIZZA

il ricorrente signor ...

2 RICORSO DEL P.M.

N ... / 2023 PROT. CIV.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

RECLAMO AVVERSO AUTORIZZAZIONI DEL NOTAIO EX ART. 21 D.LGS. 149/2022

Artt. 740, 747 c.p.c.

Alla Corte di Appello di Milano
Volontaria Giurisdizione

Visto l'atto, comunicato a questo Ufficio in data ..., con cui ... Notaio in ... ha autorizzato il signor ... in qualità di amministratore di sostegno della madre signora ..., a vendere in nome e per conto della predetta madre, la propria quota di ... di proprietà della porzione immobiliare sita in ..., a lei pervenuta in virtù di successione del coniuge ... deceduto a ... in data ...;

rilevato che

- ◆ l'art. 747, comma 2 c.p.c. prevede che, nel caso in cui i beni ereditari dei quali è richiesta l'autorizzazione alla vendita appartengano a incapaci, "deve essere sentito il giudice tutelare". La norma prescrive, pertanto, una doppia valutazione: la prima relativa all'interesse degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità (creditori, altri chiamati, coeredi), la seconda relativa all'interesse dell'incapace. Si tratta di un'ipotesi peculiare che, peraltro, ha sollevato in dottrina e in giurisprudenza un delicato problema di coordinamento tra i due regimi autorizzativi;
- ◆ l'art. 21 del D.Lgs. 149/2022 ha attribuito al notaio le sole “**autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate (...) aventi ad oggetto beni ereditari**” in alternativa al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 747, comma 1 c.p.c.), senza prevedere espressamente la possibilità che tale professionista possa effettuare congiuntamente la doppia valutazione richiesta dall'art.747c.p.c.:
- ◆ nel caso in questione, non risulta acquisito, ..., il parere preventivo del Giudice Tutelare territorialmente competente;

ritenuto che

non possa essere attribuita al solo notaio la valutazione congiunta degli interessi, virtualmente contrapposti, dell'incapace che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario e degli altri soggetti potenzialmente interessati all'eredità, in analogia con quanto previsto in caso di autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, dove la legge non attribuisce la doppia valutazione al solo Tribunale delle successioni, competente per materia, ma prescrive il preventivo parere del Giudice Tutelare. In tal senso si è pronunciato, tra gli altri, il Giudice Tutelare di Milano, dott.ssa ..., nel parere rilasciato in data 05.05.2023 nell'ambito del procedimento n. 5735/2023 VG, che condivideva le motivazioni con cui il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma in data 15.04.2023 aveva revocato analoga autorizzazione notarile resa senza il previo parere del Giudice Tutelare;

Visto l'art. 21, comma 5 D.Lgs. 149/2022, propone

RECLAMO

avverso l'autorizzazione rilasciata in data ... dal Notaio ... e

CHIEDE

Che la Corte di Appello annulli l'autorizzazione sopra indicata rilasciata in violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 149/2022.

Milano, 06.11.2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

...

3 Comparsa di costituzione in giudizio del notaio

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO

- Seconda Sezione Civile -

(R.G. .../2023 V.G. - Dr. ... - Udienza ...)

Nel procedimento originato dal reclamo promosso ex artt. 740 e 747 Cod. Proc. Civ. dalla

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

avverso l'autorizzazione rilasciata ex art. 21 D.lgs. 149/2022 dal

NOTAIO ...,

avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'autorizzazione impugnata per la presunta violazione della predetta norma di Legge

COMPARSA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

PER IL NOTAIO ...

Il Notaio ..., con studio professionale in ..., iscritta nel ruolo del Collegio Notarile ..., rappresentata e difesa – giusta delega allegata in calce *sub* doc. A – dall'Avv. ... si costituisce in giudizio con il presente atto, rispettosamente contestando il fondamento del reclamo per le ragioni che saranno di seguito indicate.

* * *

L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA EX ART. 21 D.LGS. 149/2022 DAL NOTAIO ... IN DATA ...

In data ... il Sig. ..., nato a ... il ... e residente in ... al Viale ..., nella sua qualità di amministratore di sostegno della madre, Sig.ra ... nata a ... il ... e domiciliata presso la “RSA ...” in ... alla Via ... n. ... - si è rivolto al Notaio ... per ottenere l'autorizzazione alla vendita di una porzione immobiliare sita in ... alla Via ..., identificata al Catasto dei Fabbricati ... di proprietà della Sig.ra ... per la quota indivisa di ...

Nello specifico il predetto immobile, già di proprietà della Sig.ra ... per la quota di ... in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio ... in data ... n. ... di rep., è pervenuto in eredità alla Sig.ra ... per l'ulteriore quota di ... a seguito della morte del marito, Sig. ... e con domicilio in ... alla data del decesso avvenuto il

La Sig.ra ..., sottoposta ad amministrazione di sostegno alla data di morte del coniuge, ha accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario, in forza di atto a rogito del Notaio ... in data ... n. ... di repertorio.

Il Geom. ..., con perizia di stima redatta in data ... e asseverata dal Notaio ... in data ... n. ... di rep., ha attribuito all'immobile ... il valore complessivo di euro ...

Il Sig. ... ha rappresentato al Notaio ... l'opportunità di procedere alla vendita del predetto immobile – al prezzo di euro ... – principalmente nell'interesse della madre, beneficiaria di amministrazione di sostegno e ormai stabilmente domiciliata presso la “RSA ...”.

Il Sig. ... ha contestualmente documentato al Notaio ... i costi di gestione del predetto immobile, gravanti sulla Sig.ra ... per la quota di ...

Il Notaio ..., effettuate le opportune verifiche, assunte le informazioni necessarie e valutata la congruità del prezzo, ha rilevato l'evidente utilità per la beneficiaria di amministrazione di sostegno di procedere alla vendita del predetto immobile ed ha escluso l'esistenza di pregiudizi per la beneficiaria stessa e per gli altri soggetti eventualmente coinvolti (creditori ereditari / altri chiamati / coeredi).

Il Notaio ..., stante tutto quanto sopra, in data ... ha quindi autorizzato l'amministratore di sostegno a sottoscrivere l'atto di vendita del predetto immobile per la quota di ... di proprietà della Sig.ra ... ad un prezzo complessivo non inferiore a ... euro, disponendo che i proventi della vendita venissero depositati sul conto corrente intestato alla beneficiaria c/o ... Agenzia di ..., con vincolo pupillare.

Detta autorizzazione è stata immediatamente trasmessa a cura del Notaio ... alla Procura della Repubblica di Milano ed al Tribunale di Milano, come previsto dall'art. 21 co. 4 D.lgs. 149/2022.

* * *

L'IMPUGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE EX ARTT. 740 E 747 COD. PROC. CIV. DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO

In data ... la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa ..., ha proposto reclamo ex artt. 740 e 747 Cod. Proc. Civ. avverso l'autorizzazione alla vendita di immobile, di parziale provenienza ereditaria, rilasciata in data ... dal Notaio ... ex art. 21 D.lgs. 149/2022 nell'interesse di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, adducendo a sostegno della richiesta di annullamento la violazione della predetta norma di Legge stante unicamente la mancata preventiva acquisizione del parere del Giudice Tutelare territorialmente competente.

Letta l'impugnazione dell'autorizzazione da parte del P.M., il Presidente della Seconda Sezione della Corte d'Appello, con Decreto di fissazione udienza n. cronol. ... del ..., all'interno del procedimento di Volontaria Giurisdizione rubricato al n. ... ha nominato relatore il Consigliere Dott.-... ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti al ..., con termine alla resistente per la costituzione in giudizio sino all'udienza.

Il Notaio ..., ricevuta la notifica del reclamo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano unitamente al Decreto di fissazione udienza, ha incaricato lo scrivente legale di rappresentarla nel presente giudizio, omettendo al contempo per ragioni di evidente opportunità la trasmissione al Tribunale di Monza – ove è aperta la procedura di amministrazione di sostegno – dell'autorizzazione impugnata.

L'ATTRIBUZIONE AI NOTAI DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 149/2022

Si riporta di seguito uno stralcio del compiuto scritto pubblicato sul sito *Giustizia Insieme* dal Magistrato Dott.ssa Romiti Caterina al fine di inquadrare il contesto nel quale è maturata l'entrata in vigore del D.lgs. 149/ 2022 e di meglio comprendere la finalità sottesa all'intervento normativo.

Per lungo tempo la Giurisdizione Volontaria è stata indicata come una delle aree di intervento più significative per far fronte alla grave crisi della Giustizia civile.

L'obiettivo è stato fatto proprio dalla Legge n. 206/2021, recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”* finalizzata ad attuare *“interventi volti a trasferire alle Amministrazioni interessate, ai Notai e ad altri Professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella Volontaria Giurisdizione, attualmente assegnate al Giudice civile e al Giudice minorile, individuando specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni”*.

In attuazione del criterio direttivo indicato nella Legge delega, il Consiglio Nazionale del Notariato, in sede di tavolo tecnico, ha condiviso una proposta volta a trasferire ai Notai talune funzioni di Giurisdizione Volontaria relative a materie che, tradizionalmente, si caratterizzano per la prossimità con l'attività tipicamente notarile, avendo ad oggetto fattispecie negoziali che richiedono l'intervento del Notaio e che chiamano in causa, dunque, l'elevata competenza professionale di questo Pubblico Ufficiale.

Il riferimento è alle ipotesi in cui il Notaio sia incaricato di ricevere o autenticare un atto nel quale debba intervenire un minore, un incapace o una persona soggetta ad amministrazione di sostegno o un atto avente ad oggetto beni ereditari per il quale sia richiesta l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Nell'intento di sgravare l'attività giudiziaria dal compimento di queste attività, semplificando e rendendo più spedito e meno oneroso nel contempo per le parti detto *iter* autorizzatorio con la garanzia di una piena tutela delle stesse, si è proposto che sia il Notaio stesso a rilasciare l'autorizzazione, contestualmente dandone notizia all'Autorità giudiziaria, per poi procedere, in difetto di opposizione, alla ricezione o autentica dell'atto.

Nel corso dei lavori della Commissione deputata alla stesura dei Decreti legislativi attuativi della delega di cui alla Legge n. 206/21 si è svolto un lungo dibattito al termine del quale è stata accolta la proposta del notariato con un duplice correttivo: *a)* lasciare un sistema basato su di un doppio binario (con facoltà per le parti di ricorrere comunque alla autorizzazione del Giudice); *b)* limitare alla sola competenza dell'Autorità giudiziaria le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché alla continuazione dell'impresa commerciale.

Si è, in altri termini, fatto proprio un duplice ordine di considerazioni: *a)* che il Notaio rappresenta il naturale destinatario dell'attribuzione di queste funzioni, trattandosi di Pubblico Ufficiale, istituzionalmente terzo, dotato di competenze particolarmente qualificate in materia, oltre che individuato, dal Codice di procedura Civile, come unico possibile sostituto (e dunque non solo mero “ausiliario”) del Giudice nel compimento di determinate attività (art. 68, secondo comma, Cod. proc. Civ.); *b)* la natura di Pubblico Ufficiale del Notaio, il relativo statuto professionale e di responsabilità, le competenze in materia, in uno con la consapevolezza che gli interessi delle persone fragili coinvolti in questo tipo di autorizzazioni sono di carattere esclusivamente patrimoniale, sono tutti elementi che forniscono ampie garanzie in ordine al corretto svolgimento dell'attività di cui si discute da parte del Notaio.

Si è così giunti alla previsione di cui all'articolo 21 del Decreto legislativo attuativo della delega 10 ottobre 2022 n. 149, rubricato "*Attribuzione ai Notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione*".

Tale norma prevede al primo comma che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle Parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal Notaio rogante.

LA COMPETENZA DEL NOTAIO A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI IN CASO DI BENI EREDITARI APPARTENENTI A SOGGETTI PRIVI DELLA CAPACITÀ DI AGIRE: IL RAPPORTO CON L'ART. 747 COD. PROC. CIV.

Nella nuova norma il Notaio è abilitato ad autorizzare gli atti aventi ad oggetto "beni ereditari" e ciò, argomentando dalla lettera della norma, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno coinvolti minori o incapaci: "Le autorizzazioni nei quali interviene un minore...ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate...".

Ciò ha indotto i primi commentatori (V. Santarcangelo in Convegno FN del 2.12.2022 e Catania del 4.12.2022) a sostenere che nella accezione di bene ereditario rientra tutto, e quindi anche la vendita da parte del curatore dell'eredità giacente o dell'esecutore testamentario o del soggetto capace che abbia accettato con beneficio di inventario.

Sul punto si ripropone il tema della durata della fase ereditaria per i beni immobili: ricorrendo alla dottrina pregressa si può concludere nel senso che, mentre per i soggetti capaci si può procedere alla alienazione anche senza autorizzazione (sempre che la decadenza eventuale dal beneficio dell'inventario non crei ragionevolmente conseguenze problematiche), per quelli incapaci, che non possono decadere dal beneficio, la fase ereditaria non si conclude mai e si necessita sempre della preventiva autorizzazione, salvo riuscire a dimostrare nel caso concreto che non esistono creditori rimasti insoddisfatti.

Per la sola ipotesi in cui l'autorizzazione sia rilasciata da parte del Notaio, resta definitivamente superata l'antinomia tra l'art. 320 Cod. Civ. e l'art. 747 Cod. Proc. Civ. ai fini degli atti dispositivi di beni ereditari, ritenendosi il Notaio competente a valutare sia gli interessi dell'incapace (normalmente tutelati dal parere del G.T. ai sensi dell'art. 320 Cod. Civ.) sia quelli dei creditori ereditari (normalmente tutelati da parte del Tribunale ex art. 747 Cod. Proc. Civ.), pertanto il Notaio rilascerà una autorizzazione unica.

Sembra deporre in tal senso la lettera dell'articolo in questione nella parte in cui recita "1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene ... ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate... dal Notaio rogante. 2. Il Notaio può ... assumere informazioni, senza formalità.... nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del Codice di procedura Civile deve essere sentito il legatario."

Di contro, non essendo stato modificato l'art. 747 Cod. Proc. Civ., è indubbio che l'iter ordinario che si dovesse svolgere mediante autorizzazione giudiziale debba continuare a passare attraverso il Tribunale delle successioni ex 747 Cod. Proc. Civ. (che tutela l'interesse dei creditori ereditari) previo parere del Giudice Tutelate (che tutela l'interesse dei soggetti privi della piena capacità di agire (minori o adulti soggetti a misure di protezione).

BREVI CONSIDERAZIONI DELLA DIFESA AI FINI DELLA VALUTAZIONE CIRCA LEGITTIMITÀ E VALIDITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE NOTARILE RECLAMATA NEL PRESENTE GIUDIZIO

Si ritiene, in virtù di quanto sopra considerato, che il Notaio ... abbia correttamente esercitato le proprie funzioni, rilasciando un'autorizzazione legittima e valida ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 149/2022.

Sostenere – come emerge dall'impugnazione del Pubblico Ministero – che il Notaio non possa autorizzare atti aventi a oggetto beni ereditari appartenenti ad un soggetto privo della piena capacità di agire o che possa farlo solo dopo aver acquisito il parere del Giudice Tutelare di cui all'art. 747 Cod. proc. Civ. è in contrasto sia con il dato letterale della norma che con l'intenzione del Legislatore.

Dal punto di vista letterale, la disgiuntiva **ovvero** utilizzata nel primo comma dell'art. 21 indica che per radicare la competenza del notaio è sufficiente (e necessario) che si verifichi almeno una delle due fattispecie (stipula di atti nei quali intervengano incapaci/beneficiari di amministrazione di sostegno ovvero stipula di atti aventi a oggetto beni ereditari); la contemporanea presenza di entrambi gli indici non può, quindi, che comportare la sussistenza della competenza notarile per le autorizzazioni al compimento, a opera di incapaci/amministrati di sostegno, di atti aventi a oggetto beni ereditari.

Ciò si ricava anche dal fatto che è **lo stesso articolo 21, al comma settimo, a specificare le situazioni in cui, invece, non sussiste la competenza autorizzatoria del Notaio, e tra queste non rientrano certamente gli atti aventi a oggetto beni ereditari posti in essere da soggetti incapaci o amministrati; alcun obbligo del preventivo parere del Giudice Tutelare emerge neppure dal co. 2 del citato articolo, che disciplina i poteri istruttori del Notaio.**

Una diversa ricostruzione, come sostenuta dal Pubblico Ministero reclamante, dell'asserita necessità del parere del Giudice Tutelare contrasterebbe inoltre con la *ratio legis* del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tendente, come visto, a rendere maggiormente efficiente e semplificare l'esercizio della Volontaria Giurisdizione, frustrandone lo scopo testualmente affermato nella Relazione Illustrativa alla Legge di tutelare *“esigenze di semplificazione particolarmente avvertire nella quotidianità dei traffici”*.

Autorevole dottrina (V., *ex multis*, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 59-2023/PC di Claudio Calderoni e Andrea Todeschini Premuda *"L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi a oggetto i beni ereditari"*) sostiene inequivocabilmente come l'attribuzione conferita dall'art. 21 consente al Notaio rogante di autorizzare il compimento dell'atto senza interpellare il Giudice Tutelare, trovando nel cosiddetto binario "notarile" il componimento dell'annosa questione del rapporto tra l'art. 747 Cod. Proc. Civ. e l'art. 320 Cod. Civ.

Resta ferma unicamente la necessità che il Notaio rogante effettui, così come ... ha effettivamente compiuto, **una doppia valutazione**: quella relativa all'interesse dell'incapace e quella relativa all'interesse degli altri soggetti potenzialmente coinvolti (creditori / altri chiamati / coeredi): **si tratta, tuttavia, di apprezzamenti inequivocabilmente delegati dal Legislatore della riforma al Notaio che può effettuarli congiuntamente, nel rispetto sia del dato letterale della norma che dello spirito del Legislatore.**

La tesi sostenuta trova ulteriore conferma sia nelle diverse autorizzazioni notarili aventi ad oggetto beni ereditari di titolarità di incapaci ad oggi perfezionate regolarmente, senza impugnazioni pur in assenza del parere del Giudice Tutelare, che in alcuni **Protocolli d'intesa in materia di autorizzazioni relative agli affari di Volontaria Giurisdizione recentemente sottoscritti tra Procure, Tribunali e Consigli Notarili locali, nei quali è stato espressamente escluso che in ipotesi di autorizzazione ex art. 21 di cui all'art. 747, comma secondo, Cod. proc. Civ. debba essere preventivamente acquisito il parere del Giudice Tutelare, in quanto tale autorizzazione va a sostituire sia l'autorizzazione del Tribunale sia il preventivo parere del Giudice Tutelare** (V. Protocollo del Tribunale di Padova, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova e Consiglio Notarile di Padova del 25/10/2023 e Protocollo del Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio Notarile di Treviso del 12/07/2023, prodotti *sub docc. 4-5*).

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte il Notaio ..., come sopra rappresentata e difesa, rispettosamente insta per l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni:

Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte giudicante, disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria:

- respingere il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto;
- confermare la legittimità e la validità formale e sostanziale, nonché l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata ex art. 21 D.lgs. 149/2022 dal Notaio ... in data ...;
- pronunciare ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso;
- con refusione di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del Notaio

Si producono i seguenti documenti:

A) Procura ad litem;

1. Fascicolo autorizzazione ex art. 21 D.lgs. 149/2022 depositato;
2. Comunicazione rifiuto deposito Cancelleria Tribunale di Milano;
3. Reclamo e decreto di fissazione udienza notificati al Notaio ...;
4. Protocollo Tribunale - Procura - Consiglio Notarile di Padova del 25/10/2023;
5. Protocollo Tribunale - Procura - Consiglio Notarile di Treviso del 12/07/2023.

Salvezze illimitate.

Con osservanza.

4 Decreto Corte Appello di Milano

N. ... RUOLO GENERALE ANNO 2023

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Carlo Maddaloni Presidente

Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.

Dott. Maria Elena Catalano Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

RECLAMANTE

CONTRO

[omessi generalità del notaio e dell'avvocato che lo assiste]

RECLAMATO

OGGETTO: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.1.2024 così provvede:

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto in data ... reclamo ex artt. 740 e 747 cpc avverso l'autorizzazione alla vendita di immobile di provenienza ereditaria, rilasciata in data ... dal Notaio ... ex art. 21 D.lgs. 149/2022 nell'interessi di ..., sottoposta ad amministrazione di sostegno.

La Procura ha chiesto l'annullamento di tale autorizzazione, poiché emessa in violazione dell'art. 21 citato, poiché non era stato acquisito preventivamente il parere del Giudice Tutelare territorialmente competente.

Assume il reclamante, in sintesi, che la norma prevede una doppia valutazione, la prima relativa all'interesse dei soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità ossia creditori, altri chiamati e coeredi e la seconda relativa all'interesse dell'incapace, che deve essere svolta dal Giudice Tutelare che meglio conosce il soggetto sottoposto a misura di protezione.

Inoltre, secondo la prospettazione della Procura, la norma introdotta con l'articolo 21 del decreto legislativo 149/2022 ha attribuito al notaio le sole autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto beni ereditari in alternativa al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione competente a rilasciare le autorizzazioni e disarticolato 747 cpc primo comma.

Espone quindi che la norma non ha inteso attribuire al solo notaio la valutazione congiunta degli interessi, virtualmente contrapposti dell'incapace e degli altri soggetti.

Si è costituito con comparsa il notaio ..., evidenziando che la norma in oggetto attribuisce ai notai la competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione, ed è stata introdotta con il decreto legislativo 149/2022, proprio al fine di una revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nell'intento di sgravare l'autorità giudiziaria con la piena tutela delle parti.

La norma infatti prevede che il Notaio incaricato di redigere un atto che abbia ad oggetto beni ereditari di appartenenza di persone incapaci, possa lasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 747 cpc, in quanto professionista idoneo a compiere la doppia valutazione degli interessi della persona incapace e degli altri coeredi, o legatari o creditori e valutarne il temperamento.

Ritiene la Corte che la lettura data dalla Procura della Repubblica alla norma non sia condivisibile. La stessa norma, infatti, prevede quella che il reclamante definisce doppia valutazione, dal momento che impone al Notaio - professionista indubbiamente a ciò qualificato - di valutare e temperare entrambi gli interessi fra loro contrapposti.

Giova riportare il testo della norma:

“1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere

rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

2. *Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.*

3. *Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.*

4. *L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.*

5. *L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.*

6. *Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni*

tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

7. *Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché' per la continuazione dell'impresa commerciale."*

Secondo una interpretazione letterale, a giudizio di questa Corte, si comprende come la norma non si applichi congiuntamente all'art. 747 cpc, dal momento che non vi sarebbe stata ragione di richiamare espressamente, nel secondo comma, il quarto comma dell'articolo 747 cpc, per l'ipotesi di autorizzazione alla vendita di un legato di specie.

Nel primo comma non viene espressamente richiamato l'art. 747 2 comma cpc.

Alla interpretazione letterale si affianca una interpretazione di sistema, rilevando come la riforma Cartabia, di cui è espressione il decreto legislativo istitutivo dell'articolo 21 in oggetto, proprio al fine di sgravare l'attività del giudice in tale settore, ha effettuato un intervento volto ad affiancare l'attività del magistrato, senza ovviamente eliminarla.

Il ricorso al giudice si mantiene qualora le parti interessate anziché incaricare il notaio dell'autorizzazione vogliono rivolgersi al Tribunale territorialmente competente, che nell'autorizzare la vendita di persona incapace deve acquisire il parere preventivo del giudice tutelare.

Il reclamo viene pertanto rigettato.

Per la novità della questione, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

La Corte d'Appello

1. rigetta il reclamo proposto il ... dalla Procura della Repubblica di Milano alla vendita di immobile, di provenienza ereditaria, rilasciata in data ... dal notaio ... ex art. 2 D.Lgs. 149/2022 nell'interesse di ... sottoposta ad amministrazione di sostegno;
2. spese compensate

Così deciso in Milano, 9.1.2024